

Prot.

Contratto per l'affidamento – per l'ambito territoriale di Roma e provincia – del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati) dei veicoli:

- **assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, nonché di quelli confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), ad esclusione dei veicoli sottoposti a diverse procedure e dei veicoli attratti dalla normativa prevista dall'art. 214bis del Codice della Strada (custode-acquirente) a seguito dell'avvio del nuovo sistema di gestione;**
- **devoluti allo Stato ex art. 586 c.c..**

L'anno (...), il giorno (...) del mese di (...), presso l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio e Direzione Roma Capitale, con sede in Roma, via Piacenza n. 3, avanti a me (...) delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa, in qualità di Ufficiale Rogante, ai sensi dell'Art. 95 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827 concernente il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, giusta nomina del (...) Prot. n. (...) del (...)

SI SONO COSTITUITI:

La dott.ssa Maria Antonietta Brizzo, nata a (...) il (...), in qualità di Direttore della Direzione Regionale Lazio dell'Agenzia del Demanio (nel seguito, anche, "Agenzia");
l'ing. Dario di Girolamo, nato a (...) il (...), in qualità di Direttore della Direzione Roma Capitale dell'Agenzia del Demanio (nel seguito, anche, "Agenzia"), domiciliati per la carica nella sede di detto Ufficio, i quali intervengono in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio C.F. 06340981007, ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data

16/07/2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 27/08/2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 09/09/2019,, in virtù della Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR.

A. **Il/la sig./sig.ra** (...) nato/a a (...) il (...) e residente in Via (...), Città (...) C.F. (...), in qualità di Legale Rappresentante della Ditta (...) (nel seguito, anche, "Aggiudicatario"), con sede in (...), P.I. (...), iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di (...), Albo (...), al numero (...) in data (...), acquisita agli atti dell'Ufficio, in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle attività di demolizioni e smaltimento veicoli, giusta autorizzazione rilasciata dalla (...), acquisita agli atti della Direzione Regionale.

Premesso che

a. con avviso pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di Roma e sul sito internet dell'Agenzia del Demanio in data (...) è stata indetta una procedura di gara, suddivisa in (...) lotto/i, finalizzata all'individuazione di operatori qualificati per la gestione del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli che pervengono all'Agenzia in quanto:

- assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 e confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92);
- devoluti allo Stato ex art. 586 c.c., che le Direzioni Regionali decidono di destinare alla demolizione;

b. restando esclusi da tale gestione i veicoli sottoposti a diverse procedure e quelli attratti dalla normativa prevista dall'art. 214 *bis* Codice della Strada (custode acquirente), a seguito dell'avvio del nuovo sistema di gestione;

c. in esito alla suddetta procedura, per il lotto UNICO, afferente all'ambito territoriale di Roma e provincia, è risultata aggiudicataria dei servizi in argomento la ditta (...).

Art. 1

Oggetto

1. L'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio e Direzione Roma Capitale – affidano, per l'ambito territoriale di Roma e provincia, alla ditta (...) i servizi di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro

Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, di quelli confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92), nonché dei mezzi devoluti allo Stato ex art. 586 c.c. Sono esclusi i veicoli sottoposti a diverse procedure e quelli attratti dalla normativa prevista dall'art. 214 *bis* del Codice della Strada (custode acquirente), a seguito dell'avvio del nuovo sistema di gestione.

2. I veicoli di cui sopra sono: i) riferiti alle avvenute confische definitive emanate dalle Prefetture-UTG e al perfezionamento delle procedure di alienazione/demolizione, per i veicoli di cui al D.P.R. n. 189/01, trasmesse dagli Organi Accertatori; ii) mezzi gestiti dall'Agenzia del Demanio ai sensi delle disposizioni previste all'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. 189/01; iii) veicoli devoluti allo Stato ex art. 586 c.c.. La Direzione Regionale Lazio e la Direzione Roma Capitale dell'Agenzia del Demanio individueranno tra tutti i veicoli pervenuti, quelli da destinare alla demolizione. L'Agenzia si riserva in qualsiasi momento la facoltà di gestire gli stessi anche con altre modalità operative. Pertanto, il servizio di cui al presente contratto si intende affidato senza diritto di esclusiva.

Art. 2

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrale e sostanziale del presente contratto, oltre all'allegata polizza fideiussoria di cui all'art. 12, la documentazione di gara, l'offerta dell'aggiudicatario, il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 che si dichiarano conosciuti dalle parti e non si allegano.

Art. 3

Durata del servizio

La durata del contratto è stabilita in 36 mesi dalla data di avvio del servizio comunicato dal R.U.P.. Alla scadenza del contratto e su espressa richiesta delle Direzioni Regionale Lazio e Roma Capitale dell'Agenzia l'Aggiudicatario è tenuto a garantire, mediante l'istituto della proroga contrattuale, lo svolgimento del servizio agli stessi patti e condizioni ivi previste, nelle more dell'espletamento dell'eventuale successiva procedura di affidamento, provvedendo all'eventuale estensione della garanzia fideiussoria.

Art. 4

Gestione del servizio

1. L'Aggiudicatario si impegna ad effettuare, a sua cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, in via continuativa e senza interruzioni fino alla scadenza prevista, su tutti i veicoli ricadenti nelle fattispecie previste dall'articolo 1 "Oggetto" del presente contratto e individuati dall'Agenzia secondo le modalità di cui ai successivi articoli, le operazioni di seguito indicate, nel rispetto della normativa vigente:

- prelievo del veicolo presso il luogo di custodia/deposito, ivi compreso il caso in cui trattasi di veicoli affidati al proprietario/conducente al momento dell'infrazione;
- trasporto dal luogo di custodia/deposito al luogo di demolizione, ivi compreso il caso in cui trattasi di veicoli affidati al proprietario/conducente al momento dell'infrazione;
- prelievo delle targhe d'identificazione, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà (ove presenti) per la successiva radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (nel seguito, anche, "PRA"), nei casi di veicoli registrati, messa in sicurezza del veicolo ai sensi delle norme vigenti, mediante l'applicazione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di un corretto smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione, ivi comprese eventuali scoibentazioni, prelievo e smaltimento di lubrificanti/carburanti ed altre sostanze costituenti rifiuti speciali e/o pericolosi;
- demolizione dei veicoli e smaltimento del materiale di risulta;
- predisposizione e consegna del formulario rifiuti o altra modalità operativa (es. Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 5

Requisiti per lo svolgimento del servizio

1. L'Aggiudicatario risulta iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito presso la C.C.I.A.A., giusto certificato n. (...) (inizio validità ... - fine validità), acquisito agli atti della Direzione Regionale.
2. L'Aggiudicatario ha la disponibilità di mezzo/i autorizzato/i al trasporto di rifiuti Categoria 5 - Codice CER 16.01.04 (veicoli fuori uso).

3. L'Aggiudicatario è iscritto nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" c.d. White List, di cui all'art. 1, comma 52, L. n. 190/2012 e al D.P.C.M. 18 aprile 2013 (come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016).
4. L'Aggiudicatario è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data gg/mm/aaaa da
5. Le aree ed i locali annessi utilizzati per lo svolgimento del servizio affidato - risultano essere idonei a termini di legge, ed in particolare modo per quanto concerne la disciplina urbanistica, edilizia ed ambientale, ed essere rispondenti alla tipologia di attività che vi si svolgerà.
6. I requisiti tecnici e professionali richiesti per lo svolgimento del servizio debbono sussistere per tutta la durata del contratto. Al riguardo si precisa che, ove nel corso di esecuzione del servizio, venga variato il luogo di ubicazione del centro di raccolta esso dovrà essere comunicato all'Agenzia, con tutta la relativa documentazione.

Art. 6

Modalità di espletamento del servizio e adempimenti

1. L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio con la massima diligenza, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità a quanto previsto nel presente contratto e alle prescrizioni, condizioni, modalità e termini previsti nella documentazione di cui all'articolo 2 "*Documenti che fanno parte del contratto*".
2. L'Agenzia conferirà l'incarico delle operazioni di cui all'articolo 4 "*Gestione del servizio*" tramite la trasmissione all'Aggiudicatario di una specifica nota contenente, tra l'altro, i dati relativi al veicolo da prelevare e trattare. Copia della medesima nota sarà trasmessa contestualmente anche al custode del veicolo, quale autorizzazione alla consegna dello stesso. I dati identificativi comprenderanno:
 - la marca ed il modello del veicolo;
 - il numero di targa o di telaio;
 - il nominativo e l'indirizzo del custode presso cui il veicolo risulta depositato;
 - la data di affidamento in custodia;
 - l'indicazione dell'Organo accertatore precedente.
3. I dati saranno inviati dall'Agenzia all'Aggiudicatario al seguente/i indirizzo/i di posta elettronica (...)@(...). Tale invio potrà essere effettuato dall'Agenzia dal lunedì al

venerdì (esclusi i festivi), dalle ore 8:00 alle ore 16:12. L'Aggiudicatario dovrà dare immediata notizia delle eventuali variazioni dei predetti recapiti.

4. Le copie dei formulari-rifiuti ovvero di altra documentazione prevista dalla normativa vigente, relativi ai mezzi prelevati presso i custodi, devono essere anticipatamente trasmesse all'Agenzia al seguente indirizzo e-mail: dre.lazio@agenziademanio.it ovvero dre.romacapitale@agenziademanio.it , entro 72 ore dal ritiro di ciascun veicolo. Il mancato rispetto del citato termine comporterà l'applicazione della penale prevista al successivo articolo 10 comma 1.

5. L'Aggiudicatario, entro il periodo di "franchigia" di cui al successivo articolo 9 "*Oneri di custodia extra franchigia*", deve segnalare a mezzo fax, o in alternativa a mezzo e-mail, tutti i casi in cui si verifichino incongruenze tali da comportare l'impossibilità ad adempiere alle attività di prelievo del veicolo.

6. Constatata l'effettiva impossibilità ad adempiere all'incarico conferito, l'Agenzia provvederà alla trasmissione all'Aggiudicatario delle opportune integrazioni o rettifiche. I nuovi termini per il ritiro decorreranno dalla data di ricezione di tali rettifiche.

7. Per tutti i mezzi prelevati mensilmente, entro l'ultimo giorno del mese successivo, l'Aggiudicatario provvederà a far pervenire all'Agenzia i seguenti documenti:

- *formulario-rifiuti* istituito ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. o altro documento previsto dalle disposizioni normative;
- *il certificato di rottamazione* previsto ai sensi dell'art. 5, comma 7, D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i.;
- *il certificato di cessazione della circolazione (radiazione)* rilasciato dal PRA.

Art. 7

Cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli demoliti – Adempimenti in caso di veicoli con targhe straniere – Adempimenti in caso di ciclomotori/microcar muniti di targa e/o “targhino”.

1. Per tutti i veicoli conferiti, iscritti nei pubblici registri, l'Aggiudicatario deve provvedere, a propria cura e spese e nei termini previsti dalla vigente normativa, alla loro cancellazione dal PRA. Il mancato rispetto dei termini previsti comporterà l'applicazione della penale prevista al successivo articolo 10 comma 2.

2. Con riferimento ai veicoli muniti di targhe straniere, l'Aggiudicatario deve provvedere, a propria cura e spese, ad inoltrarle con raccomandata A/R all'Ambasciata

del Paese di provenienza ovvero presso il competente Ufficio della Motorizzazione del paese che ha rilasciato le targhe, entro 30 giorni dal prelievo del veicolo, mettendo in copia conoscenza l'Agenzia.

3. Per tutti i ciclomotori e *microcar* conferiti, l'Aggiudicatario deve provvedere, a propria cura e spese, entro 30 giorni dal prelievo, alla restituzione delle targhe e/o delle "targhette" al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, mettendo in copia conoscenza l'Agenzia.

4. Nell'espletamento delle attività di cui ai precedenti commi, l'Aggiudicatario agisce in nome e per conto dell'Agenzia del Demanio, fermo restando che ogni spesa, se dovuta, sarà a carico dell'Aggiudicatario stesso.

Art. 8

Corrispettivi economici

1. Il corrispettivo dovuto per ogni singola tipologia di veicolo conferito è pari a:
 - a. Autocarro = € (indicare il totale di ... + l'aumento offerto);
 - b. Autoveicolo = € (indicare il totale di ... + l'aumento offerto);
 - c. Ciclomotore o motoveicolo o microcar o velocipede o monopattino = € (indicare il totale di ... + l'aumento offerto);
2. I corrispettivi economici di cui al comma 1 sono dovuti nei termini ivi previsti con riferimento a tutte le altre tipologie di veicoli previsti dal Codice della Strada che siano affini, per dimensione e/o funzione e/o caratteristiche etc., alle categorie indicate al comma precedente.
3. I corrispettivi di cui al presente articolo sono dovuti dall'Aggiudicatario anche laddove il veicolo all'atto del prelievo risulti privo di parti rilevanti ovvero bruciato.

Art. 9

Oneri di custodia extra franchigia

1. Dalla data di comunicazione da parte dell'Agenzia di ogni incarico di prelievo del veicolo, l'Aggiudicatario disporrà, per effettuare il servizio, di n. (...) giorni continuativi, cosiddetti di "franchigia", che decorreranno dal giorno successivo a quello dell'incarico di prelievo. In tale periodo gli oneri di custodia non saranno posti a suo carico.
2. Per i periodi successivi a quelli di "franchigia", e sino alla data di effettivo prelievo del veicolo, sono a carico dell'Aggiudicatario i relativi oneri di custodia giornalieri pari

alle tariffe prefettizie vigenti nell'ambito provinciale ove il veicolo è custodito applicate per tipologia di veicolo e di seguito riportate:

Tipologia Veicolo	Provincia di Roma
Ciclomotori o motoveicoli o <i>microcar</i> o velocipede o monopattino	€ 1,33 + IVA
Autoveicolo	€ 1,75 + IVA
Autocarro	€ 2,24 + IVA

In relazione ai predetti oneri di custodia extra-franchigia, come quantificati nella tabella sopra riportata, si evidenzia che trattasi di oneri soggetti a variazioni riconducibili ad eventuali modifiche delle richiamate tariffe prefettizie. Pertanto, laddove dovessero intervenire variazioni, le stesse saranno tempestivamente comunicate a mezzo mail anche non pec dall'Agenzia del Demanio ed applicate automaticamente nei confronti dell'Aggiudicatario in sede di richiesta di pagamento.

3. Nell'ipotesi di veicolo custodito presso un deposito giudiziario il periodo "extra franchigia" non potrà in ogni caso superare n. ... *(N.B. tale termine deve essere pari al doppio dei giorni di franchigia offerti dall'Aggiudicatario)* giorni. Qualora il prelievo avvenga dopo tale termine, l'Aggiudicatario è tenuto oltre che al versamento degli oneri "extra franchigia" previsti dal precedente comma come maturati sino alla data di effettivo prelievo del veicolo, anche al pagamento della penale prevista dall'art.10 comma 4 "Penal".

4. Nell'ipotesi non sia possibile procedere al ritiro dei veicoli per motivi non dipendenti dall'Aggiudicatario, lo stesso dovrà comunicare tempestivamente l'impossibilità di portare a termine l'incarico con le relative motivazioni, in modo da consentire all'Agenzia di interrompere gli oneri di custodia a favore della depositaria ove è custodito il veicolo.

5. Nel caso in cui l'Aggiudicatario rivesta anche il ruolo di custode giudiziario del veicolo oggetto dell'incarico di prelievo, le spese di custodia a carico dell'Agenzia cesseranno alla data del conferimento del menzionato incarico e non alla data dell'effettivo prelievo dello stesso.

Art. 10

Penali

1. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 dell'articolo 6 *“Modalità di espletamento del servizio e adempimenti”* comporta l'applicazione della penale di € 30,00 (Euro trenta) per ogni veicolo.

2. La mancata:

a) consegna del modello originale o della copia del formulario rifiuti ovvero di altra documentazione prevista dalla normativa vigente nel termine di cui all'articolo 6, comma 7, *“Modalità di espletamento del servizio e adempimenti”*;

b) radiazione dei veicoli entro il termine previsto dall'articolo 7 *“Cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli demoliti - Adempimenti in caso di veicoli con targhe straniere - Adempimenti in caso di ciclomotori/microcar con targa e/o “targhino”*;

comportano, ciascuna, l'applicazione di una penale determinata nell'importo di € 250,00 (Euro duecentocinquanta) per ogni veicolo, salva la possibilità per l'Agenzia di richiedere il risarcimento degli eventuali danni cagionatigli, riconducibili alla mancata radiazione del veicolo o comunque ascrivibili alla responsabilità dell'Aggiudicatario.

3. Le penali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono applicate dall'Agenzia senza bisogno di contestazione.

4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3 dell'articolo 9 *“Oneri di custodia extra franchigia”*, salvo causa di forza maggiore da dimostrare a cura dell'Aggiudicatario, comporta l'applicazione di una penale € 50,00 (euro cinquanta) per ogni veicolo. Tale penale sarà applicata previa comunicazione scritta dell'addebito da parte dell'Agenzia da comunicare all'Aggiudicatario, con l'assegnazione a quest'ultimo di 7 giorni per le eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. L'Agenzia esaminerà le predette osservazioni e/o controdeduzioni fornendo un riscontro entro 15 giorni dalla data di ricezione delle medesime. Decorso tale termine senza che sia stato reso un riscontro da parte dell'Agenzia, le osservazioni e/o controdeduzioni in parola si intendono non sufficienti ad escludere la responsabilità dell'Aggiudicatario e l'Agenzia procede senza indugio all'applicazione della penale.

Art. 11

Modalità di pagamento

1. L'Aggiudicatario è tenuto, nel corso del periodo di validità del presente contratto, al

pagamento, per ogni veicolo ritirato:

- dell'importo dovuto in relazione alla tipologia del mezzo;
- dell'importo relativo agli eventuali giorni di custodia extra franchigia.

2. Per tutti i veicoli prelevati nel corso di ciascun mese, l'Agenzia trasmetterà all'Aggiudicatario la richiesta di pagamento, corredata dal modello F23/F24 predeterminato - comprensiva delle eventuali penali previste all'articolo precedente - entro il periodo compreso tra il 31° e il 45° giorno decorrente dall'ultimo giorno del mese di riferimento. Tale pagamento dovrà essere effettuato, entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, utilizzando il modello F23/F24 predeterminato dall'Agenzia ovvero i dati in esso contenuti aventi ad oggetto i codici tributo di seguito riportati:

I. **135T**: Pagamento del prezzo di cessione dei mezzi.

II. **AD7T**: Rimborso spese di custodia extra-franchigia dei veicoli oggetto di confisca nonché di quelli assoggettati alle procedure di cui al DPR 189/2001.

III. **MI7T**: Rimborso spese di custodia extra-franchigia dei veicoli oggetto dell'art. 215**bis** del Codice della Strada, assoggettati alle procedure di cui all'art. 6, comma 2, Decreto Dirigenziale del 15.02.2021.

IV. **837T**: Pagamento del prezzo di cessione dei veicoli gestiti dall'Agenzia del Demanio ai sensi delle disposizioni previste all'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. 189/01 ovvero devoluti allo Stato ex art. 586 c.c.

3. Nell'eventualità in cui l'Aggiudicatario non provveda al pagamento di quanto dovuto nei termini di cui al comma precedente, l'Agenzia avrà la facoltà di procedere all'escussione anche parziale della garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 12 "*Garanzie*".

4. Il modello F23/F24 sarà anticipato al seguente indirizzo e-mail: dre.lazio@agenziademanio.it ovvero dre.romacapitale@agenziademanio.it dell'Agenzia, entro il giorno successivo l'avvenuto pagamento, al quale dovrà seguire entro i successivi 15 giorni il duplicato dell'originale.

Art. 12

Garanzie

1. A garanzia delle prestazioni previste dal presente contratto l'Aggiudicatario ha prodotto l'allegata (allegato a) polizza fideiussoria assicurativa/bancaria rilasciata da (...) il (...) per l'importo di € (...) e con scadenza al (...), nella quale è espressamente

prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., la sua operatività entro 15 giorni su semplice richiesta dell'Agenzia. La polizza fideiussoria è posta a garanzia del pieno e perfetto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente contratto, riferiti alla regolare esecuzione del servizio, al regolare pagamento di quanto previsto agli articoli 8 "*Corrispettivi economici*", 9 "*Oneri di custodia extrafranchigia*" e 10 "*Penali*", nonché al risarcimento dei danni derivanti dalle eventuali inadempienze alle obbligazioni e/o determinati da errori nell'esecuzione, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

2. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, pena di risoluzione del presente contratto, al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'escussione medesima.

3. La cauzione sarà trattenuta per tutta la vigenza del contratto e svincolata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica da parte del Responsabile Unico del procedimento della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

Art. 13

Responsabilità dell'Aggiudicatario

1. L'Aggiudicatario del servizio è l'unico responsabile per gli eventuali infortuni, nonché per tutti i danni occorsi a persone e/o cose in ragione dell'esecuzione del presente contratto e delle attività ad esso connesse, sia per causa propria, sia a causa dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi impiegati.

2. Inoltre, l'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Agenzia da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima per infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone e/o cose in ragione dell'esecuzione del presente contratto e delle attività ad esso connesse.

Art. 14

Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto potrà essere risolto dall'Agenzia in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro il termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. L'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a. grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- b. informativa antimafia pregiudizievole;
- c. mancato pagamento, per più di una volta, di quanto previsto all'articolo 8 "*Corrispettivi economici*", all'articolo 9 "*Oneri di custodia extrafranchigia*" ed all'articolo 10 "*Penali*", nei termini indicati;
- d. reiterata omessa presentazione della documentazione probatoria prevista al comma 7 dell'art. 6 "*Modalità di espletamento del servizio e adempimenti*", al comma 4 dell'art. 11 "*Modalità di pagamento*" nonché degli altri documenti previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 7 "*Cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli demoliti - Adempimenti in caso di veicoli con targhe straniere – Adempimenti in caso di ciclomotori/microcar muniti di targa e/o <targhino>*";
- e. non venga reintegrata, entro il termine di cui all'art. 12, comma 2, "*Garanzie*" la garanzia fideiussoria in seguito all'escussione, anche parziale, della stessa;
- f. adozione di comportamenti contrari a quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D. Lgs. 08/06/2001, n. 231 e ss.mm.ii. ed ai principi del Codice Etico dell'Agenzia di cui al successivo art. 20 "*Codice etico - Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D. Lgs. 08/06/2001, n. 231 e ss.mm.ii.*";
- g. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- h. perdita da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale, economici-finanziari, tecnico-organizzativi e professionali, per l'espletamento del servizio;
- i. cessione a terzi del contratto di cui al successivo art. 17 "*Divieto di cessione del contratto*".

3. La risoluzione di cui al comma 2 opererà di diritto, allorquando l'Agenzia comunicherà per iscritto con raccomandata A/R all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex. art. 1456 c.c. Si precisa che, ai fini del comma 2, lettera a), l'applicazione delle penali previste dall'art. 10 "*Penali*" non sanano l'inadempimento, a fronte del quale l'Agenzia, ricorrendo i presupposti previsti nei commi che precedono, potrà agire in risoluzione.

4. In caso di risoluzione l'Aggiudicatario dovrà corrispondere all'Agenzia il prezzo contrattuale del servizio effettuato.

Art. 15

Diritto di recesso

1. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario.

Art. 16

Foro competente

1. Le parti convengono di demandare qualsiasi eventuale controversia derivante dall'esecuzione e dall'interpretazione del presente contratto al Foro di (...) (*indicare la Sede della Direzione Regionale*).

Art. 17

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 18

Rinvio normativo

1. Per quanto non previsto espressamente nel contratto, si fa rinvio al Codice Civile, al D.Lgs. 36/2023 ove applicabile, nonché alle norme di carattere generale vigenti in materia.

Art. 19

Spese di contratto

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, sono a carico della parte aggiudicataria.

Art. 20

Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs.

08/06/2001, n. 231 e ss.mm.ii.e Codice Etico

1. L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste di predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

2. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art. 21

Subappalto

Trattandosi di un servizio ad alta intensità di manodopera, è ammesso il subappalto nei limiti del % conformemente a quanto prescritto dall'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. In mancanza di un'espressa volontà di subappaltare le prestazioni da affidare a terzi, dichiarata dall'operatore economico in fase di partecipazione alla procedura, il successivo subappalto non potrà essere autorizzato dall'Agenzia del Demanio.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

2. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

3. Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO sempre contattabile all'indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it.

Art. 23 Domicilio delle parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto:

l'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio in (...), Via (...) n. (...), C.A.P. (...);

le Stazioni Appaltanti eleggono il proprio domicilio presso la sede della Direzione Regionale Lazio e Direzione Roma Capitale in Roma, via Piacenza n. 3 C.A.P. 00184.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

La Ditta

Per l'Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Lazio

Per l'Agenzia del Demanio
Direzione Roma Capitale

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole della presente convenzione e, in particolare, degli artt.1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e 20 che si dichiara pertanto di approvare specificamente.

La Ditta

Per l'Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Lazio

Per l'Agenzia del Demanio
Direzione Roma Capitale
